

# Pile pericolose fuori mercato

## Dal 1° gennaio nuovi criteri per gli obiettivi di riciclo

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

**A**rrivano alla vigilia dello scattare dei nuovi obblighi per gli impianti di riciclaggio di pile a fine vita (dal prossimo 1° gennaio 2014) tenuti a rispettare nuovi criteri di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclo) le nuove prescrizioni dell'Ue per fabbricanti ed importatori che tra il 2015 ed il 2016 dovranno interrompere l'immissione sul mercato dei piccoli accumulatori contenenti sostanze pericolose e favorire la pronta rimovibilità di tutte le pile dagli apparecchi che li utilizzano. Con la nuova direttiva 2013/56/UE il Legislatore comunitario rafforza le misure per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei rifiuti costituiti da pile, e, con il decreto che il 10 dicembre 2013, n. 136 (recante disposizioni urgenti per fronteggiare emergenze ambientali e industriali) hanno infatti esordito nell'Ordinamento giuridico nazionale due nuove figure di reato fondate sulla «combustione illecita di rifiuti» (e come tali rubricate). L'articolo 3 del 186/2013 (G.U. 10 dicembre 2013 n. 289) ha in particolare inserito direttamente nel dlgs 152/2006 (c.d. Codice ambientale) un nuovo articolo 256-bis, a mente del quale viene punto con la sanzione della reclusione (dunque a titolo di delitto) sia chi «applica il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate sia chi effettua tali accumuli contra legem di rifiuti (tra loro distinti per essere occasionali o reiterati) in funzione del loro successivo incendio. Alla luce

I nuovi divieti. Giuridicamente la nuova direttiva 2013/56/UE (*Giua* del 10 dicembre 2013, n. L228) rimuove le deroghe della direttiva del 2006 che salvano i piccoli accumulatori dal divieto generale di vendere pile contenenti sostanze pericolose. In particolare, non potranno più dal 2 ottobre 2015 essere immesse sul mercato tutte le «pile a bottone» contenenti più dello 0,0005% di mercurio in peso (adesso il limite è attualmente riservato a quelle che superano la soglia del 2%). Ancora, non potranno altresì dal 1° gennaio 2017 essere immessi sul mercato accumulatori portatili per utensili elettrici senza fili contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso (oggi immuni al divieto). Potranno però, in entrambi i casi, continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento scorte i beni già immessi sul mercato prima dei citati termini.

**Rimovibilità dei rifiuti dagli apparecchi.** Per agevolare a valle la gestione di tutte le pile una volta a fine vita, viene imposto ai fabbricanti delle apparecchiature che li utilizzano un upgrade tecnico, chiedendo loro di assicurare (fin dalla fase di progettazione) la pronta rimovibilità dei rifiuti dagli apparecchi anche quando

### I prossimi adempimenti

Dal 1° gennaio 2014	• Obbligo di utilizzo dei nuovi criteri di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclo (regolamento Ue n. 493/2012)
Dal 2 ottobre 2015	• Divieto di immettere sul mercato le c.d. «pile a bottone» contenenti più di 0,0005% di mercurio in peso (direttiva 2013/56/UE)
dal 1° gennaio 2017	• Divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori portatili per utensili elettrici senza fili contenenti più di 0,002% di cadmio in peso (direttiva 2013/56/UE)

### Incenerimento illecito, pene più dure

È più articolata dal 10 dicembre 2013 la strumentazione sanzionatoria per reprimere gli illeciti ambientali. Con l'entrata in vigore del 10 dicembre 2013, n. 136 (recante disposizioni urgenti per fronteggiare emergenze ambientali e industriali) hanno infatti esordito nell'Ordinamento giuridico nazionale due nuove figure di reato fondate sulla «combustione illecita di rifiuti» (e come tali rubricate). L'articolo 3 del 186/2013 (G.U. 10 dicembre 2013 n. 289) ha in particolare inserito direttamente nel dlgs 152/2006 (c.d. Codice ambientale) un nuovo articolo 256-bis, a mente del quale viene punto con la sanzione della reclusione (dunque a titolo di delitto) sia chi «applica il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate sia chi effettua tali accumuli contra legem di rifiuti (tra loro distinti per essere occasionali o reiterati) in funzione del loro successivo incendio. Alla luce

delle novità introdotte, il riformulato quadro sanzionatorio ora previsto dal dlgs 152/2006 per l'abbracciamento di rifiuti appare dunque essere così declinato: se non ricorrono gli elementi di abbandono o deposito incontrollato, il reato posto in essere da soggetto privo di autorizzazione allo smaltimento o effettuato in difformità dal relativo titolo abilitativo (all'incenerimento) continua a costituire gestione illecita di rifiuti ai sensi dell'articolo 256 dello stesso decreto (e come tale punita, a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto o dell'amenda); in tutti gli altri casi il reato illecitamente effettuato o semplicemente predisperto viene ricondotto sotto il nuovo articolo 256-bis del Codice ambientale e punito con la più dura sanzione della reclusione (da 3 a 5 anni, aumentata da 3 a 6 per i rifiuti pericolosi, incrementata ulteriormente se il fatto è commesso in territori dichiarati in stato di emergenza).

(non potendo la stessa essere fatta dall'utilizzatore) sia necessario l'intervento del professionista terzo.

bile evitando costi eccessivi; almeno 75% in peso medio di pile al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia

a dare maggior rilievo alle diverse composizioni chimiche dei beni sottoposti alle operazioni e misurano l'efficienza di riciclaggio come

Gli obblighi per gli impianti di riciclaggio. Come accennato, in base al già vigente e operativo regolamento Ue n. 493/2012 (provvedimento «self executing» emanato in attuazione della stessa direttiva 2006/66/CE) dal 1° gennaio 2014 gli addetti al trattamento dei rifiuti di pile dovranno utilizzare nuove formule matematiche per calcolare l'effettivo raggiungimento dei tre obiettivi minimi di riciclo imposti (già dal 2011) dalla direttiva 2006/66/

Ce, ossia: almeno 65% in peso medio di accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo tecnicamente possi-

tecnicamente possibile evitando costi eccessivi; almeno 50% in peso medio degli altri accumulatori. Le nuove formule, lo ricordiamo, mirano

funzione del rapporto tra la «massa delle frazioni derivate» (costituita dai materiali ottenuti dal processo di riciclaggio) e la «massa delle

frazioni iniziali» (coincidente i rifiuti immessi nel processo di recupero) al netto di alcuni elementi chimici presenti nel processo (come il carbonio e l'ossigeno).

**Le novità in arrivo per i rifiuti «connessi».** È utile segnalare come proprio in questi giorni siano in corso di definizione i nuovi decreti nazionali di recepimento delle ultime direttive Ue sulla progettazione a ridotto impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. «Aee») e della gestione a valle dei relativi rifiuti (c.d. «Raee», classificati dal Codice europeo dei rifiuti come «pericolosi» anche in base alla presenza di componenti pericolosi costituiti da determinati pile ed accumulatori) con un primo decreto legislativo già licenziato in via preliminare dal consiglio dei ministri lo scorso 3 dicembre (ed ora all'esame delle competenti commissioni parlamentari) si è, in particolare, avviata la traduzione sul piano nazionale della direttiva 2011/65/CE che prevede l'estensione del divieto di utilizzo di sostanze pericolose a tutte le «Aee» con la parallela espansione della relativa responsabilità certificativa di fabbricanti e importatori. Con un secondo decreto legislativo, in corso di approvazione da parte del Governo, si darà invece seguito alla direttiva 2012/19/UE che impone l'allargamento del vigente obbligo di ritiro gratuito delle apparecchiature a fine vita da parte dei distributori di nuove «Aee» dal già noto sistema «one on one» (obbligo di ritiro gratuito del vecchio acquisto di analogo nuovo prodotto) al «one on zero», ossia all'obbligo di ritiro gratuito dello «Aee» conferite dagli utenti finali anche senza contestuale acquisto di nuovo prodotto (sebbene a carico dei soli negozi al dettaglio con superficie di vendita di «Aee» uguale o superiore ai 400 metri quadrati e limitatamente alle apparecchiature elettroniche di «piccolissime dimensioni» provenienti da nuclei domestici). Con il recepimento della direttiva 2012/19/UE arriverà infine una spinta sul riciclo dei «Raee», portando fino all'85% (con un incremento del 15% circa) la percentuale nazionale obbligatoria minima di raccolta e smaltimento a fine vita delle apparecchiature a fine vita.

